

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE di BIELLA

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.5.2016, ha pronunciato la seguente

Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento tra

BANCA

-Parte ricorrente-

E

MARITO e MOGLIE

-Parte resistente-

Premesso che

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la parte ricorrente ha convenuto in giudizio marito e moglie per sentirla accertare che le obbligazioni contratte dal convenuto marito con la banca e garantite dalla moglie sono state assunte per far fronte ai bisogni della famiglia, con conseguente pignorabilità dei beni confluiti nel fondo patrimoniale costituito con rogito notaio omissis, del 19.9.2003, rep. omissis, trascritto il 6.10.2003;

parte ricorrente, a sostegno dell'accoglimento della domanda, ha allegato che: in data 16.7.1996 marito, titolare di omonima impresa individuale con oggetto sociale lo svolgimento di lavori edili, ha stipulato un rapporto di conto corrente con la Banca ricorrente; nel 1999 la sig.ra moglie, ha garantito con fideiussione omnibus le obbligazioni del marito; nel 2003 i coniugi hanno fatto confluire i loro beni in un fondo patrimoniale; stante l'impossidenza dei debitori, che avevano fatto confluire nel fondo il loro unico bene immobile, chiedeva l'accertamento della pignorabilità dei beni intestati alla sig.ra moglie e fatti confluire nel fondo in quanto le obbligazioni assunte dal sig. marito erano da intendersi, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, per scopi inerenti ai bisogni della famiglia, dovendosi intendere con la locuzione di cui all'art. 170 c.c. nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, essendo il conto corrente intestato a marito, imprenditore individuale, indispensabile ai fini di una maggiore liquidità per incrementare la capacità lavorativa, che andava a vantaggio anche della famiglia;

nel costituirsi in giudizio parte resistente ha chiesto rigettarsi la domanda formulata, allegando che il conto corrente era stato aperto nel 1996 dal sig. marito nella qualità di titolare dell'impresa individuale ed in funzione dell'esercizio della stessa, così come risulterebbe dal contratto di conto corrente e dall'avviso stesso prodotto dalla controparte e che l'istituto di credito fosse a conoscenza della circostanza che l'indebitamento e il successivo confino sul conto fosse originatori per esigenze lavorative del sig. marito e che per tali ragioni avesse richiesto una garanzia alla sig.ra moglie; nel caso di specie il conto corrente lungi dall'accrescere il patrimonio familiare aveva rappresentato

Ordinanza, Tribunale di Biella, Dott.ssa Silvia Vaghi, 03 giugno 2016

solo "teatro di situazioni debitorie inerenti l'attività d'impresa" e che il fatto generatore della situazione debitoria era l'attività economica di uno dei coniugi;

dopo una serie di rinvii richiesti concordemente dalle parti in pendenza di trattative, all'udienza del 18.5.2016 le parti hanno discusso la causa insistendo per raccoglimento delle rispettive conclusioni;

rilevato che, come noto, la giurisprudenza ha recentemente ampliato il concetto di "debiti contratti per i bisogni della famiglia" dando un'interpretazione secondo cui "in terna di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 c.c., nel testo di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 - per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata L. n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali - nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi" (casi già Cass. n. 134/84, seguita da Cass. n. 11683/01, citata nella sentenza impugnata; nonché, di recente, da Cass. n. 15862/09). Si è quindi preferita una nozione di bisogni della famiglia piuttosto ampia, per la quale si esclude che bisogni rilevanti siano soltanto quelli essenziali del nucleo familiare, ma vi si comprendono anche altre esigenze, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia; inoltre, si è attribuita rilevanza non solo ai bisogni oggettivi, ma anche a quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi, adottandosi peraltro un parametro di valutazione negativo, secondo quanto sopra. Come è noto, controversa è la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa di uno dei coniugi, anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia (cfr. Cass. n. 11683/01 cit). È vero che, come sostenuto dalla ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ed, in particolare, Cass. 12998/06), la destinazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, tuttavia è evidente che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni (così Cass. n. 15862/09). Piuttosto, occorre che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura di questa: i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio di cui sopra, nel quale sono ricompresi anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari" (cfr. fra le molte Cass. civ., sez. III, n. 4011/2013);

ritenuto che la presente controversia abbia un unico punto nodale, che attiene alla qualificazione del debito contratto dal sig. marito rispetto ai bisogni della sua famiglia: difatti l'art. 170 c.c. esclude che si possa procedere ad esecuzione sui beni del fondo per debiti che il ereditare sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;

rilevato che, a tal riguardo, la giurisprudenza con orientamento consolidato afferma, in materia di riparto dell'onere probatorio, che "l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo

Ordinanza, Tribunale di Biella, Dott.ssa Silvia Vaghi, 03 giugno 2016

patrimoniale" (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4011/2013) e, quindi, similmente che nei giudizi di opposizione all'esecuzione (ove di sovente tale principio è stato ribadito), nel caso di specie deve ritenersi che *"spetta al debitore provare che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, sia perché i fatti negativi (nella specie l'ignoranza) non possono formare oggetto di prova, sia perché esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni"* (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 5684/2006);

ritenuto che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento per i motivi che di seguito si espongono;

ritenuto che il debitore principale sig. marito non abbia assolto all'onere sullo stesso incombente, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente circa l'inerenza del debito ai bisogni della famiglia, essendosi limitato ad evidenziare che il conto corrente fosse stato aperto nell'esercizio dell'attività di impresa come dimostrato dalla menzione dei codici di riferimento della Camera di Commercio che identificavano l'impresa, circostanza da cui doveva, necessariamente desumersi che il fatto generatore dell'obbligazione fosse estraneo all'esigenze della famiglia e che l'istituto di credito fosse a conoscenza dell'estraneità ai bisogni della famiglia dei debiti successivamente sorti;

ritenuto che, tuttavia, proprio sulla base della giurisprudenza sopra citata, deve ritenersi che sussista un onere probatorio aggiuntivo e, sotto certi profili, più gravoso per il debitore (ma pur sempre diretto ad evitare che si creino delle limitazioni ingiustificate alla regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.), non potendosi escludere l'estraneità dai bisogni inerenti la famiglia sol perché il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa in quanto, come più volte espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità - peraltro anche invocata dalla parte resistente -, *"è evidente che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni"* (cfr. da ultimo Cass, sez. V-VI, ordinanza n. 3738/2015);

ritenuto, dunque, che facendo applicazione della ampia nozione giurisprudenziale di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, debba concludersi che parte resistente non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non essendo predicabile tout court una presunzione di non inerenza ai bisogni della famiglia in un caso in cui non vi è alcuna alterità e separazione tra patrimonio dell'imprenditore individuale e patrimonio della persona fisica e, dunque, non potendosi escludere che l'obbligazione sia sorta al contrario per il potenziamento della di lui (sig. marito) capacità lavorativa;

ritenuto difatti che la parte resistente non abbia provato od offerto di provare la destinazione alla propria attività d'impresa delle somme per cui si è reso debitore nei confronti dell'istituto di credito (ad esempio producendo documentazione, inerente ad estratti conto, bonifici effettuati per lavori, forniture, etc., o chiedendo l'ammissione della prova testimoniale sul punto);

ritenuto, di conseguenza, che anche l'obbligazione fideiussoria prestata dalla sig.ra moglie accede alla natura dell'obbligazione principale contratta dal sig. marito;

ritenuto, infine, che l'ordine di trascrizione ed annotazione dell'emanando provvedimento a margine dell'atto impugnato, richiesto da parte ricorrente, sia inammissibile in quanto l'odierna azione è di mero accertamento della pignorabilità dei beni confluiti nel fondo patrimoniale e nessun atto è stato impugnato e, conseguentemente, nessuna trascrizione o annotazione è prevista dal legislatore, a

Ordinanza, Tribunale di Biella, Dott.ssa Silvia Vaghi, 03 giugno 2016

differenza di quanto previsto a titolo esemplificativo per la domanda ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto un fondo patrimoniale;

ritenuto che, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., parte resistente vada condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente che si liquidano ex DM n. 55/2014, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 617,00 per compensi professionali, € 237,00 per spese non imponibili, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 702 ter c.p.c.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

- accerta che le obbligazioni contratte da marito S. A. con l'istituto di credito, e successivamente garantite da moglie, sono state rese per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguente pignorabilità ex art. 170 c.p.c. dei beni confluiti in fondo patrimoniale costituito con Rogito Notaio dott. omissis del 19.09.2003 rep. Omissis trascritto presso la CCRII di Biella il 06.10.2003 gen. omissis sui seguenti beni: omissis;

- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi € 1.617,00 per compensi professionali, € 237,00 per spese non imponibili, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Biella, 30.5.2016

Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*